



Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

del 19 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'11 dicembre 2009² sulla promozione della cultura

Art. 25 cpv. 1

¹ Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

2. Legge del 14 dicembre 2001³ sul cinema

Art. 13 cpv. 1

¹ Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

¹ FF 2020 6109

² RS 442.1

³ RS 443.1

3. Legge del 5 ottobre 2007⁴ sulla geoinformazione

Art. 38 cpv. 1–I^{quater}, 3 e 4

¹ La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi per le misure e i progetti seguenti:

- a. primi e nuovi rilevamenti;
- b. rinnovamenti;
- c. demarcazioni;
- d. provvedimenti in seguito a eventi naturali;
- e. tenuta a giorno periodica;
- f. adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinario;
- g. progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.

^{1bis} I contributi della Confederazione sono commisurati all'importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare del territorio, l'omogeneità e l'armonizzazione dei dati della misurazione ufficiale svizzera.

^{1ter} Nei casi in cui vi è un interesse nazionale straordinario all'attuazione di una misura o di un progetto, il contributo della Confederazione può coprire fino all'80 per cento dei costi complessivi. Può essere più elevato per finanziare un progetto innovativo per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.

^{1quater} Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi della Confederazione.

³ I Cantoni assumono i costi non coperti né dai contributi della Confederazione né dagli emolumenti. Possono stabilire chi deve partecipare a tali costi residui.

⁴ La Confederazione finanzia l'esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Cantone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi convenuti.

4. Legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi

Art. 15c cpv. 3

³ Dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, essi sussistono anche per i terzi dei quali il beneficiario si avvale per adempiere il compito.

⁴ RS 510.62

⁵ RS 616.1

Art. 25 Controllo dell'esecuzione del compito

¹ L'autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.

² A tal fine elabora piani di controllo in funzione dei rischi.

³ In questi piani determina in particolare:

- a. in che misura occorre effettuare controlli a campione o controlli approfonditi;
- b. chi effettua il controllo e in base a quali metodi;
- c. come coordinare il controllo con le attività di controllo di altre autorità, in particolare cantonali;
- d. come documentare i risultati del controllo.

⁴ L'autorità competente può rinunciare a elaborare un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, per contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e per prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

5. Legge del 21 marzo 1969⁶ sull'imposizione del tabacco

Art. 18 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l'Amministrazione delle dogane esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Art. 36 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se non può essere accertato esattamente, l'ammontare dell'imposta messa in pericolo è stimato dall'Amministrazione delle dogane nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

6. Legge federale del 20 dicembre 1957⁷ sulle ferrovie

Art. 57 cpv. 1^{bis}, secondo periodo

^{1bis} ... È adeguato annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

⁶ RS 641.31

⁷ RS 742.101

7. Legge del 21 giugno 2013⁸ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

² ... Sono adeguati annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 3 e 4

Assunzione di attivi e passivi del fondo
per i grandi progetti ferroviari nonché di mutui

³ Il Fondo si assume i mutui concessi per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria alle imprese aventi diritto a indennità, se è stato presentato il conteggio del relativo progetto.

⁴ I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale.

8. Legge del 20 marzo 2009⁹ sul trasporto di viaggiatori

Art. 31 cpv. 1

¹ Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può concedere una fideiussione al creditore ove lo esiga l'interesse dei committenti. L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della fideiussione.

9. Legge federale del 18 marzo 2016¹⁰ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 23 cpv. 3

³ Può prevedere che le autorità di cui all'articolo 15 abbiano accesso in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.

Titolo prima dell'art. 38

Sezione 9: Spese

Art. 38 Principi

¹ Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge.

⁸ RS 742.140

⁹ RS 745.1

¹⁰ RS 780.1

² Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un'equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.

³ I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che:

- a. alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni;
- b. le prestazioni del Servizio connesse alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.

Inserire prima del titolo della sezione 10

Art. 38a Modalità

¹ Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.

² Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate per singolo caso o sotto forma di importi forfettari.

³ Per il calcolo per singolo caso stabilisce le tariffe applicabili.

⁴ Per il calcolo sotto forma di importi forfettari tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all'utilità delle informazioni e delle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questa convenzione.

⁵ In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio appronta un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo per singolo caso.

10. Legge del 7 ottobre 1983¹¹ sulla protezione dell'ambiente

Art. 52

Abrogato

¹¹ RS 814.01

II

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2006¹² sul finanziamento della misurazione ufficiale è abrogata.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 luglio 2021.¹³

² Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.¹⁴

³ L'articolo 38 capoversi 1–1^{quater}, 3 e 4 della legge sulla geoinformazione (cifra I 3) entra in vigore il 1° gennaio 2023.

3 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹² RU 2007 5819

¹³ FF 2021 669

¹⁴ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 1° novembre 2021.